

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 59 del 05 maggio 2020

Modifica della Tabella 1 "Indici ordinari di tempo e reddito da lavoro per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.C." dell'Allegato B della DGR n. 1450/2019 "Adeguamento della procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i."

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'aggiornamento e l'integrazione degli indici parametrici ordinari di tempo e reddito da lavoro per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo.

Il Direttore

PREMESSO che con DGR n. 1450/2019 "Adeguamento della procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i." venivano, tra l'altro, approvati nell'allegato B, gli "Indici ordinari di tempo di lavoro e di reddito da lavoro per le qualifiche in agricoltura";

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione prevede che in relazione ai continui ed innovativi sviluppi delle attività agricole identificate nella coltivazione, allevamento e selvicoltura e di quelle complementari, spetti al Direttore della Direzione Agroalimentare l'aggiornamento e l'integrazione degli indici parametrici ordinari di tempo e reddito da lavoro di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato B della DGR n. 1450/2019;

ATTESO che sono pervenute dalle organizzazioni sindacali agricole le proposte per la valutazione dell'introduzione dell'allevamento di insetti tra le svolte dalle aziende agricole e l'adeguamento dei parametri ordinari di tempo e reddito da lavoro per l'apicoltura e le attività legnose forestali (cedui e fustaie)

CONSIDERATO che:

- gli insetti sono riconosciuti come animali di allevamento ai sensi del regolamento UE n. 1069/2009 e rientrano tra le materie prime per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione animale (Reg. UE n. 68/2013) e, tenuto conto dei valori per tale attività espressi in letteratura, si possono considerare per la produzione di 100 kg di insetti freschi un tempo di lavoro pari a 70 ore e un reddito da lavoro ordinario di 1.700 euro;
- è stata verificata l'opportunità di adeguare il valore del reddito ordinario da lavoro attualmente presente nell'allegato B per l'allevamento di api rispetto al valore di produzione standard indicato con DGR n. 1942/2019 per l'intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" del PSR del Veneto 2014-2020, portandolo quindi da 102 euro/arnia a 191 euro/arnia;
- è opportuno riunire le attuali voci separate "legnose forestali (cedui)" e "legnose forestali (alto fusto)" in un'unica voce "legnose forestali", definendo i tempi di lavoro a 20 ore/ettaro e il reddito ordinario di lavoro ad 86 euro/ettaro sulla base delle rilevazioni territoriali e degli indici definiti dalle regioni contermini, similari per condizioni socio-economiche, ambientali e organizzative;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni che aggiornano la Tabella 1 "Indici medi ordinari di tempo e reddito di lavoro per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.C.", di cui all'allegato B alla DGR n. 1450/2019:

a. sostituzione delle seguenti voci:

VEGETALI	Tempi ordinari ore/ha	Redditi ordinari euro/ha	Note
----------	--------------------------	-----------------------------	------

legnose forestali (cedui)	10	//	
legnose forestali (alto fusto)	70	//	

a. con la seguente voce:

VEGETALI	Tempi ordinari ore/ha	Redditi ordinari euro/ha	Note
legnose forestali	20	86	15

b. Inserimento della seguente voce:

ANIMALI	Tempi ordinari ore/100 kg	Redditi ordinari euro/100kg	Note
insetti (100 kg insetti freschi)	70	1.700,00	

c. Adeguamento del valore del reddito ordinario della voce "api(arnie)" da 102 euro/arnia a 191 euro/arnia

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol